

fere adempito da chi fosse l'acquirente del Bastimento medesimo.

II

Se il maggior numero degl'Interessati volesse lasciar giacere ne' Porti il Bastimento senza una legittima causa, da esser riconosciuta dal Magistrato de' Cinque Savj, il minor numero potrà obbligare il maggiore a dar impiego al Bastimento medesimo, così richiedendo li riguardi di giustizia.

12

Occorrendo d'acconciare, o carenare li Bastimenti, questo dovrà immancabilmente eseguirsi tosto che vi concorra la volontà della maggior parte de' Compartecipi. Se poi alcuno tra li minori Caratati ricusasse di contribuire la somma, che se gli spettasse; potrà esser preso denaro a cambio dagli aventi li Carati maggiori, con l'Ipoteca della porzione de' recedenti: che se finalmente la maggior parte de' Caratati fosse quella, che ricusasse di concorrere alle acconcie, e carene suddette; in tal caso il minor numero potrà obbligare il maggiore alla vendita del Bastimento, o per via di Partito, o al Pubblico Incanto; salvo però sempre quanto si è stabilito nell'Articolo 46.^o de' Capitanj per que' Bastimenti, che fossero in urgente necessità di accomodarsi fuori di questi Porti.